

PRINCIPALI SPESE GARANTITE

- Per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- Per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- Di giustizia;
- Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- Conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- Di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- Degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- Per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

GARANZIE

- La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività lavorativa subordinata, qualora:
 - Siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
 - Debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuale avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia, per i dipendenti cassieri, opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ.;
 - Debbano sostenere contese per l'impugnazione davanti al giudice competente di provvedimento disciplinare di sospensione irrogato dal datore di lavoro.

MASSIMALE

- 5.000,00 EURO per sinistro e per persona, sino ad esaurimento del plafond complessivo. Il sinistro si intende unico nei seguenti casi:
 - In presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - In presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento - fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.